



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
--

ASSEMBLEA

72 ^a seduta pubblica giovedì 13 dicembre 2018

Presidenza del vice presidente Taverna, indi del vice presidente Rossomando
--

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	29
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	31

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	5, 15, 16
BALBONI (Fdl)	5
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV))	7
GRASSO (Misto-LeU)	9
VALENTE (PD)	11
*PEPE (L-SP-PSd'Az)	15, 16
VITALI (FI-BP)	17
MORRA (M5S)	20

Votazione nominale con appello23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	26
-----------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

CANDURA (L-SP-PSd'Az)	26
-----------------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018.....27

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 955

Emendamento 1.900, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 15	29
---	----

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI	31
---------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	31
Annunzio di presentazione	31

GOVERNO

Trasmissione di atti	32
Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento	32
Trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento	33

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento.....	36
--	----

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di atti	37
----------------------------	----

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento	37
---	----

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte.....	37
Interrogazioni.....	38
Con richiesta di risposta scritta	38
Da svolgere in Commissione	40

ANNESSI	41
---------------	----

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(955) *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,35)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 955, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, cari colleghi, signori del Governo, dopo aver abolito in un sol colpo la povertà, oggi Governo e maggioranza compiono un altro prodigio e aboliscono la corruzione.

Ci hanno spiegato che, grazie alla cancellazione della prescrizione, che scatterà dopo la sentenza di primo grado, persino se di assoluzione, per i criminali non sarà più possibile sfuggire alla giusta punizione. I perfidi azzeccagarbugli resteranno con un palmo di naso: un efficace *spot* propagandistico, ma un pessimo servizio alla verità, signori della maggioranza e del Governo. È una *fake news*, che ignora dati di fatto incontrovertibili, invano ricordati da più parti anche ieri nel corso della discussione generale, vale a dire che quasi il 60 per cento dei procedimenti penali in realtà si prescrive in istruttoria, mentre un altro 20 per cento entro la definizione del primo grado.

Su di essi la riforma non ha ovviamente alcun effetto, ma alla maggioranza e al Governo questo non interessa, è un dettaglio trascurabile e si sa che, quando i dettagli danno fastidio, basta ignorarli.

Comunque poi si dirà che resta pur sempre un 20 per cento di reati: un po' poco per una riforma epocale, ma meglio di niente.

Purtroppo, però, non è nemmeno così o, per meglio dire, non lo sarà almeno per i prossimi undici o dodici anni. Come sappiamo, infatti, la riforma entra in vigore nel 2020 e non è retroattiva, perché la prescrizione è istituto di diritto sostanziale.

I reati meno gravi si prescrivono in sette anni e mezzo che, per effetto della riforma Orlando, possono arrivare fino a dieci anni e mezzo. Per i più gravi, come corruzione, peculato e concussione, si arriva a quindici, sedici o diciotto anni. Se l'aritmetica non è un'opinione, i primi effetti di questa epocale - si fa per dire - riforma, si manifesteranno nel nostro ordinamento giuridico non prima del giugno 2030 e questo solo per i reati meno gravi e comunque al netto delle numerose cause di sospensione della prescrizione, che continueranno ovviamente ad operare nel processo. Per il peculato i primi effetti ci saranno dal 2036, per la concussione dal 2038, per la corruzione tra il 2035 e il 2038, a seconda della gravità della singola fattispecie.

La domanda sorge quindi spontanea. Valeva la pena, signori del Governo e della maggioranza, calpestare la Costituzione, il principio della ragionevole durata del processo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le fondamenta stesse su cui si fonda da secoli la nostra civiltà giuridica, per una norma che - ammesso ci arrivi, e ho molti dubbi in proposito - produrrà i suoi effetti quando la maggioranza di noi sarà in pensione già da molto tempo, ma che purtroppo da oggi, per una sorta di eterogenesi dei fini, produrrà immediatamente tutti i suoi effetti negativi, trasformandosi nell'alibi con cui sviare l'attenzione da ogni reale stortura del sistema, sia essa organizzativa, gestionale o normativa?

Noi crediamo sarebbe stato molto più serio impegnarsi, ad esempio, per studiare come intervenire sui quattro uffici giudiziari in cui si verifica circa la metà di tutte le prescrizioni, vale a dire le corti d'appello di Roma, Napoli, Torino e Venezia, secondo gli stessi dati offerti dal Ministero.

Si sarebbe poi potuto studiare come semplificare e snellire la procedura, eliminando formalità ridondanti e superflue, ad esempio, in materia di notifica.

Si sarebbe potuto intervenire anche sulle reali cause delle lungaggini dei processi, che non sono dovute come ci dicono tutte le statistiche, se non

in minima parte, all'attività difensiva - nei confronti della quale, signori del Governo, signor Ministro, occorrerebbe maggior rispetto - ma alle carenze degli uffici e degli organici, ai frequenti trasferimenti dei giudici o alle loro assenze, ai difetti o ai vizi di notifica dei testimoni o delle parti ad opera del pubblico ministero e così via.

O, ancora, studiare come deflazionare i processi, ampliando il ricorso agli istituti ad esso alternativi, come l'oblazione, il risarcimento quale causa di estinzione del reato, la messa alla prova, l'irrilevanza del fatto, eccetera; o, ancora, operando finalmente una radicale depenalizzazione, magari avendo cura questa volta di non mettere sullo stesso piano chi si appropria di cose di poco valore e chi di milioni di euro, come ha fatto il Governo a guida PD nella scorsa legislatura (ogni riferimento a fatti e persone di cui si è occupata la recente cronaca giudiziaria è puramente voluto); o ancora, per fare solo un ultimo esempio, introducendo in Costituzione la non impugnabilità da parte del pm delle sentenze di assoluzione, in ossequio al principio, che dovrebbe essere sacrosanto in uno Stato di diritto, del ragionevole dubbio.

Certo, sono tutte cose più difficili e complicate della facile e illusoria strada che Governo e maggioranza hanno scelto di seguire e di assai minor impatto propagandistico, che in realtà resta il vero scopo di questa norma manifesto. Del resto, parafrasando don Abbondio, si potrebbe dire che il senso di responsabilità uno se non ce l'ha, mica se lo può dare da solo.

Tuttavia, nel disegno di legge in esame ci sono anche altre norme, purtroppo di immediata efficacia, che noi non possiamo condividere. Mi riferisco all'articolo 6 che, attraverso le mentite spoglie dell'agente sotto copertura, introduce di fatto la non punibilità dell'agente provocatore, prevedendo addirittura che possa compiere attività prodromiche o strumentali e persino che possa offrire al pubblico ufficiale denaro o qualsiasi altra utilità all'evidente fine di indurlo in tentazione. Non si tratta, quindi, di un'attività volta a prevenire e acquisire le prove dei reati, su cui saremmo pienamente concordi, ma a provocarli e che, al contrario, si traduce in un altro gravissimo *vulnus* per lo stato di diritto, dalle conseguenze che temo saranno devastanti.

Infine vorrei concludere il mio intervento denunciando la doppia morale di questa maggioranza, che da un lato diminuisce ad appena 500 euro la soglia di pubblicità dei finanziamenti ai partiti, mentre dall'altro alla Camera respinge un emendamento - condiviso anche da Fratelli d'Italia - inizialmente presentato dalla Lega e poi sparito, come molti altri, nella nebbia del compromesso al ribasso. Mi riferisco alla proposta che avrebbe esteso anche alla piattaforma Rousseau le regole di trasparenza dei partiti e delle loro fondazioni. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

In conclusione, cari colleghi, Fratelli d'Italia avrebbe voluto confrontarsi in quest'Aula nel merito, non solo per tentare di migliorare il provvedimento su questi punti appena illustrati, ma per valorizzare anche quanto di positivo contiene. Il Governo con l'apposizione della fiducia ce lo ha impedito e anche per questa ragione il nostro voto sarà doppiamente contrario. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni).*

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, le intenzioni del provvedimento in esame sono positive e condivisibili, ma il modo con cui vengono declinate lascia diverse perplessità.

La corruzione è un male profondo che penalizza i migliori e gli onesti e distorce le regole del vivere civile. Bisognava continuare sulla strada delle riforme per affermare la piena certezza del diritto, la cui assenza è uno dei problemi più gravi per lo sviluppo del Paese. Si calcola infatti che la lentezza della giustizia costi un punto di PIL all'anno e sappiamo tutti che costituisce uno dei principali ostacoli nell'attrarre investimenti stranieri.

Con il provvedimento in esame, però, si è scelta una scorciatoia. Lo si fa, come al solito, per ragioni propagandistiche, per la necessità di mettere una bandierina rispetto alla domanda di maggiore giustizia che viene dall'opinione pubblica, ma lasciando sul tavolo tutta una serie di problemi. Questo vale soprattutto per la prescrizione.

Sono d'accordo con la necessità di sospenderla, anche con l'inizio del processo penale, come accade in tanti altri Paesi europei.

Non sono pochi i casi dove la difesa punta al raggiungimento della prescrizione e non all'assoluzione dell'imputato. Ma la sospensione della prescrizione, per avere senso, deve essere inserita in una rivisitazione complessiva del processo, mentre con questo provvedimento si aumenta soltanto il rischio di ledere il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Per questo, prima di eliminare la prescrizione, si doveva semplificare il processo penale e riformare il sistema mettendo il *focus* sulla sostanza e non sulla forma, come purtroppo è adesso. Il coro di proteste che si è levato da parte di tutti gli operatori della giustizia la dice lunga su quali sono i rischi insiti in questa norma, non solo sul fronte delle garanzie per l'imputato, ma anche per quel che riguarda l'intasamento delle aule giudiziarie.

La norma sull'agente di copertura andava definita con maggiore cautela. Qui, invece, assomiglia di più all'agente provocatore, ossia una figura che, anziché aiutare la magistratura a individuare i reati, provoca le persone a commetterne, ed è una deriva pericolosa del ruolo dello Stato e del rapporto che deve avere con i cittadini.

E lasciano perplesse le norme sulla non punibilità per i corrotti che si pentono, così come quelle sulle pene accessorie, a cominciare da quella sull'interdizione perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che scatta automaticamente e priva il giudice di ogni possibilità di valutazione. Come con la legge sui permessi umanitari, con quella sulla legittima difesa e la famosa proposta Pillon, anche in questo caso si provano a introdurre nel nostro ordinamento norme-sentenza, che limitano la discrezionalità dei giudici di decidere caso per caso.

Vi è poi tutto il capitolo che riguarda le norme sui partiti. Trovo significativo che queste norme vengano inserite in un provvedimento che voi definite spazza corrotti, quasi a voler suggerire all'opinione pubblica l'esistenza di una stretta correlazione tra politica e corruzione. Credo che questa

continua svalutazione della politica sia una minaccia per la democrazia, anche perché, come si suol dire, la rivoluzione divorerà i propri figli. Quindi, basta con questa continua delegittimazione della politica alla quale appartenete anche voi.

Prima o poi occorrerà fare una riflessione sui costi della politica, sulle forme del finanziamento, un tema su cui non c'è mai stata la serenità necessaria, e che invece è essenziale per il corretto funzionamento della democrazia.

In conclusione, signor Presidente, noi crediamo che su questo provvedimento il Governo abbia scelto, ancora una volta, la strada della propaganda, scaricando sui cittadini le inefficienze della giustizia e rimandando invece questioni e criticità che meritavano altro approccio, altro trattamento. Avete chiamato questa legge spazza corrotti e non anti corruzione, come altri prima di voi che hanno lavorato su questa tematica. Come ha detto il senatore Balboni, domani direte che avete abolito i corrotti, come avete già abolito la povertà. E lo fate ponendo nuovamente la questione di fiducia, che congela il ruolo e le prerogative del Parlamento. I numeri, da questo punto di vista, cominciano a essere rilevanti: è la sesta volta che si ricorre a questo strumento, la seconda in Senato.

Tutto questo non fa che accentuare il nostro giudizio negativo ed è per queste ragioni che il Gruppo Per le Autonomie voterà contro la fiducia. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Rojc. Congratulazioni).*

GRASSO (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, come è noto, la corruzione è un reato senza testimoni, senza vittime, se non la collettività, e senza denunce, con un comune interesse degli autori al silenzio e all'omertà.

La corruzione mina l'economia nel profondo, toglie trasparenza alle transazioni e agli appalti, privilegiando e favorendo i corruttori a danno degli onesti e dei più capaci. La corruzione disperde risorse, rallenta lo sviluppo, è tra le cause della mancata crescita economica. Senza contare i suoi costi indiretti, difficili da quantificare ma ugualmente rilevanti. Un terreno di coltura ideale perché la corruzione si diffonda e si trasformi in qualcosa di ancor più grave: l'accettazione che non vi siano alternative, la resa delle coscienze.

Da procuratore nazionale antimafia chiedevo al legislatore l'inserimento del reato di corruzione tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, perché in questo modo avrebbero potuto usare tutti gli strumenti di contrasto previsti per il crimine organizzato. Avevo già da allora chiara la situazione sistemica e di stretta connessione, in certe Regioni italiane, tra organizzazioni criminali, potere politico, pubblica amministrazione e settori dell'economia e dell'imprenditoria. Si potrebbe dire, in sintesi, che ai mafiosi oggi convenga molto di più corrompere che sparare o in-

timidire; e le evidenze investigative lo dimostrano in maniera evidente. Dobbiamo tenerne conto.

Un passo importante è stato compiuto, nella scorsa legislatura, con l'introduzione delle norme a difesa del *whistleblower*, cioè chi segnala un'irregolarità sul posto di lavoro. Ma con questo disegno di legge sull'anticorruzione si fanno, ebbene sì, due passi in avanti, a mio avviso.

Il primo è la previsione di una causa speciale di non punibilità per chi denuncia. Ho ben chiaro che il miglior risultato plausibile di questa norma sarà quello di insinuare un fattore di insicurezza che diminuisca la forza dell'accordo tra corruttore e corrotto: nessuna delle parti potrà più fare affidamento certo su un comune interesse a tacere e si determinerebbe quindi una sorta di deterrenza preventiva, un elemento che dissuada dall'entrare in un patto di carattere corruttivo. Questo è già un grosso passo in avanti.

Il secondo è l'estensione ai reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, di cui ho ampiamente parlato in discussione. Ricordo che nel nostro ordinamento giuridico le operazioni sotto copertura sono già previste per molti altri delitti, dalle estorsioni al sequestro di persona, dall'usura al riciclaggio, dai delitti contro la libertà sessuale al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal traffico di stupefacenti al traffico di rifiuti e - pensate - anche alla contraffazione di marchi e brevetti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Grasso. Invito i colleghi che sono impegnati in conversazioni private a farlo con un tono di voce che non disturbi il senatore che sta intervenendo. Vi ringrazio.

GRASSO (*Misto-LeU*). Se non parlassero sarebbe ancora meglio.

PRESIDENTE. Sarebbe chiedere troppo.

GRASSO (*Misto-LeU*). Grazie per il tempo che mi farà recuperare.

Non credo che la corruzione sia meno grave della contraffazione dei marchi. Si dice che questo istituto serva per i terroristi e che serva per i mafiosi. Non è vero: è stato già esteso a tutti questi reati dalla nostra legislazione vigente.

La riforma della prescrizione andava inserita in un progetto organico di riforma del processo penale, che ora promettete di fare in pochi mesi. Io ricordo a tutti noi che, per riformare il processo, un insigne giurista come Giuliano Vassalli ci lavorò per dieci anni. Che ora voi ci mettiate dieci mesi, per una riforma, come voi dite, a 370 gradi, mi sembra onestamente difficile.

Con rammarico, avendo voi messo la fiducia, non è stato nemmeno possibile discutere gli emendamenti che ho proposto come pacchetto tempi-giustizia. Del resto, a voi non interessa risolvere i problemi, ma avere medaglie di latta da esibire sui *social* e soprattutto prevenire ogni possibile dissenso che già forte serpeggia all'interno dei vostri Gruppi.

Amici della maggioranza, a proposito di fiducia, ho letto che sulla vostra piattaforma Rousseau è stata inaugurata una pagina per le denunce e le delazioni contro quelli che tra di voi tradiscono i principi del MoVimento.

Complimenti. Complimenti per l'idea di democrazia che state dimostrando. Lasciatemi fare allora la prima delazione, qui, pubblicamente: tutti voi, sia al Governo che in Parlamento, state tradendo quanto avete predicato per anni, nessuno escluso, né chi sta zitto e obbedisce, né chi rilascia dichiarazioni e interviste e poi si adegua, né chi critica, sempre a tempo scaduto, quando le decisioni sono state prese altrove. Sta diventando un'abitudine quella della fiducia; quando si inizia - è già successo ai vostri predecessori - è difficile smettere. In fondo, è molto più semplice costringere che convincere.

Chiedetevi però quanto tempo potete durare, se già dopo pochi mesi ogni voto segreto vi terrorizza? Quanto a lungo pensate possano ancora funzionare le vostre finte liti sui giornali? Mi sembra invece una realtà che siete piuttosto uniti quando si tratta di occupare qualche poltrona. Quanto pensate che il gioco delle parti potrà durare, tra finti giustizialisti da un lato e veri inquisiti dall'altro? Urlavate in piazza: «Onestà e trasparenza!». Ora vi limitate a chiedere di minimizzare l'attenzione su indagini del valore di milioni di euro. Vale lo stesso per i colleghi leghisti.

Oggi io, che sono a favore della sospensione della prescrizione e di quei rimedi per la corruzione, sarò obbligato a votare contro la fiducia al Governo, perché delle politiche di questo Governo non condivido praticamente nulla, a parte quello che ho appena detto. Voi invece, per contratto, voterete a favore. Non sentite l'ironia della cosa? Se non ricordo male, un vostro esponente, l'allora ministro Roberto Castelli, ricopriva l'incarico che oggi ricopre il ministro Bonafede, quando il Gruppo della Lega votò compattamente la legge ex Cirielli, che andava esattamente nella direzione opposta, accorciando i tempi della prescrizione, dopo che il Parlamento aveva inserito all'articolo 111 della Costituzione la ragionevole durata del processo, senza però prendere nessuna iniziativa per accorciare i tempi del processo stesso.

Questo significa votare la fiducia per voi: coprire con un obbligo ipocrita qualsiasi contorsione politica, rispetto agli ideali che avete sempre difeso e sostenuto.

Su questi temi io non cambio idea, a differenza vostra. Avrei voluto discutere nel merito e avrei voluto, a mio modo, aiutarvi a migliorare il testo. Alla fine, come ho dichiarato ieri su un quotidiano, avrei anche votato a favore, ma con l'apposizione della fiducia e con l'impossibilità di intervenire, lo avete reso impossibile. Si tratta di un'altra occasione sprecata, a causa della vostra debolezza al Governo, nel Parlamento e presto - credetemi - nel Paese. Per questi motivi, con dispiacere, dichiaro il voto contrario sulla fiducia da parte della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, ci sono temi, in una democrazia, che chiamano all'impegno comune tutte le forze politiche e la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione è sicuramente uno di questi.

Il Partito Democratico ne è sempre stato convinto, in questo senso ha sempre lavorato e lo ha fatto anche sul provvedimento in esame, nonostante il silenzio assordante e imbarazzante delle forze di maggioranza in Commissione e nonostante ora questa scandalosa fiducia, messa solo per chi ha paura dei voti segreti della sua stessa maggioranza. Continueremo a farlo soprattutto dopo l'approvazione del provvedimento in esame, parlando alle tantissime aspettative deluse fuori da quest'Aula, che saranno chiamate a toccare con mano il prezzo assurdo della vostra propaganda. Lo possiamo fare anche perché, non da oggi, siamo convinti che la prima vittima della corruzione sia proprio la buona politica. Se nella pubblica amministrazione avanza l'illegalità è la politica a diventare meno efficace, credibile ed autorevole ed è la sua capacità di decisione e di intervento a diventare sicuramente meno efficace.

Il nostro sarà un voto convintamente contrario al disegno di legge in esame e alla questione di fiducia. Sarà un voto contrario per l'impianto culturale del provvedimento in esame, che è profondamente antidemocratico e illiberale, un voto contrario per gli scarsi risultati che si perseguono con le scelte compiute, ma anche e soprattutto un voto contrario per il prezzo mostruoso, in termini di garanzie, di diritti e di spazi di libertà che viene imposto in nome di una semplice e presunta lotta alla corruzione. Di lotta alla corruzione vera ed effettiva, infatti, all'interno del provvedimento in esame ce n'è davvero poca.

Per questo nessuna manifestazione di piazza, nessun tono enfatico, nessun annuncio pirotecnico riuscirà a coprire i vuoti e l'inefficacia di questo provvedimento che mostra soltanto la distanza abissale che passa tra i vostri annunci e gli atti di governo.

Oggi abbiamo la dimostrazione che il vostro patto di potere - quello che voi chiamate contratto - si regge sullo scambio di un reciproco interesse: a un pezzo di voi campo libero per cavalcare e usare a proprio uso e consumo le paure di chi chiede più sicurezza; all'altro, campo libero per cavalcare nella stessa maniera la rabbia di chi chiede una politica più onesta e trasparente. Ma c'è di più. Nel "decreto insicurezza" avete abbinato il tema della sicurezza a quello dell'immigrazione; in questo provvedimento, al tema della corruzione collegate la trasparenza dei partiti. Lo fate con un messaggio recondito, ma insieme chiaro e pericoloso: l'insicurezza la portano gli immigrati, la corruzione i partiti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Lo fate intestandovi una strategia pericolosa per il tessuto democratico e la salvaguardia di uno stato di diritto, e tutto solo per venire qui in Aula e davanti al Paese a recitare la parte dei moralizzatori. Ci dispiace svegliarvi da questo bel sogno e riportarvi con i piedi a terra: su questo terreno siete fuori tempo massimo; per questo copione non siete più credibili.

A nessuno in quest'Assemblea compete il ruolo di pubblico ministero dell'etica pubblica, ma soprattutto a nessuno di voi questo ruolo sarebbe consentito, men che meno a coloro che siedono tra i banchi del Governo.

Provo a ricordare a noi tutti, non siete forse voi quelli che hanno sdoganato odiosi condoni ergendosi a paladini di una delle forme di illegalità tra le più pericolose per la sicurezza dei cittadini? (*Applausi dal Gruppo PD*). Non siete voi quelli che hanno incassato e nascondono oggi illegitti-

mamente 49 milioni di euro dei cittadini? (*Applausi dal Gruppo PD*). Quale lezione sulla trasparenza potrebbe venire da chi per anni si è fatto gestire e finanziare un movimento da un'azienda privata senza alcuna trasparenza e controllo? Quale credibilità ha chi si fa finanziare la campagna elettorale da produttori di sigarette elettroniche e poi ne condona i debiti col fisco? (*Applausi dal Gruppo PD*). Che credibilità può avere chi sa che la prima alleanza da fare per combattere la corruzione è quella con magistrati e Forze dell'ordine, e ogni giorno da questo Governo arrivano attacchi che minano la credibilità della magistratura senza che lei, ministro Bonafede, alzi mai la voce a difendere quella magistratura? (*Applausi dal Gruppo PD*). No, questa sceneggiata noi non ve la consentiamo. Non ve la consentiamo proprio perché la lotta alla corruzione è un problema serio, vero, da affrontare con rigore e serietà. Del resto, nessuna sorpresa; almeno vi va riconosciuta una coerenza nella sceneggiatura.

Li ricordiamo tutti i vostri voti e le vostre parole quando su questo terreno abbiamo cercato di fare qualcosa di serio. Lo hanno già ricordato i miei colleghi quindi procedo spedita: le pene per reati contro la pubblica amministrazione, il falso in bilancio, la sospensione condizionale della pena, il ruolo dell'ANAC. Ricordiamo i vostri voti, ricordiamo i vostri commenti. Eppure noi, oggi dall'opposizione eravamo pronti anche a migliorare quegli interventi perché non abbiamo la presunzione - a differenza vostra - di dire «dopo di noi, il diluvio».

Sappiamo che la lotta alla corruzione richiede un impegno continuo, su più livelli: che non si abbassi mai la guardia della risposta repressiva ma che, soprattutto, si diano strumenti di prevenzione più ampi. Per questo oggi la scelta da fare, signor Ministro, cari colleghi della maggioranza, richiedeva coraggio, serietà e rigore, caratteristiche del tutto assenti nella vostra maggioranza.

Proseguire nella riforma della pubblica amministrazione, aumentare la qualità del servizio offerto in primo luogo attraverso percorsi di semplificazione organizzativa e trasparenza dei procedimenti: era questa la scommessa da vincere. Da qui passa la legalità dei comportamenti. Solo così si rende la pubblica amministrazione impermeabile a fenomeni corruttivi. Me ne rendo conto, è una strada per voi lunga e faticosa, ma è l'unica possibile per fare sul serio. Voi ne avete scelto un'altra: quella basata solo e soltanto sulla repressione dei fenomeni criminali. La vostra è la strada più facile; purtroppo però per il Paese e per gli italiani, anche quella meno efficace e insieme più pericolosa.

Dite di voler rendere precario l'accordo correttivo, e inserite l'agente sotto copertura e la causa di non punibilità. Avete voluto alzare il tiro. Avete detto: se non si può mettere l'agente provocatore, con la causa di non punibilità sostanzialmente lo inseriamo ugualmente.

Abbiamo cercato di migliorare questo testo e anche in questo caso vi abbiamo ricordato la vostra incoerenza. Riconoscete con belle parole il lavoro e il merito del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Cantone, ma ne avete ignorato completamente i suggerimenti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Quello non è solo un bravo magistrato, è il Presidente dell'Autorità nazionale contro la corruzione: il vostro provvedimento è un disegno di legge

volto a contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione, se non lo vogliamo chiamare spazza corrotti, come lo chiamate voi. Ebbene, avete ignorato i suggerimenti del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Fuori da queste Aule intanto ci sono intere categorie, a partire dalla magistratura e dall'avvocatura, che protestano e gridano le loro preoccupazioni da settimane contro le vostre scelte. Tutte queste persone vi chiedono che quel principio di certezza della pena, che voi giustamente invocate, si realizzi non a scapito di diritti e garanzie sacrosanti dei cittadini, ma facendo leva su una macchina giudiziaria dotata di strumenti investigativi forti, ed anche, soprattutto, di maggiori strumenti e risorse organizzative e strumentali per i nostri uffici giudiziari.

Quelle voci che voi avete ignorato in queste settimane non ci chiedevano più tempo per arrivare a sentenza, ma più risorse per arrivarci in meno tempo e in maniera più efficace, incisiva e, soprattutto, giusta.

Dopo un mese e più di discussione, nessuno ha ancora capito in quale modo lo *stop* alla prescrizione dovrebbe favorire la ragionevole durata dei processi. La conseguenza è che ci saranno processi infiniti e imputati colpevoli a prescindere, cui far pagare la sofferenza del processo prima che intervenga una sentenza definitiva. Sbaglia chi pensa che la vostra sia stata una scelta inconsapevole. È stata un'operazione cinica e pericolosa perché avete scelto di scaricare i costi del nostro sistema giudiziario sui cittadini, su coloro che - innocenti o colpevoli non importa - entreranno nel *tunnel* del processo e non sapranno quando ne usciranno, dando così il benservito a uno dei principi cardine del nostro ordinamento: la ragionevole durata del processo. Lo dico al collega Giarrusso - che stamattina non è in Aula - e a molti altri che su questo si sono soffermati: quel principio non è un modo per farla fare franca a presunti colpevoli, ma un atto di civiltà - e sottolineo civiltà - da parte di uno Stato che non riesce a dimostrare le sue tesi d'accusa in un tempo ragionevole e che rinuncia perciò - e soltanto per questa ragione - alla sua pretesa punitiva verso un presunto innocente. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ripeto: nel nostro ordinamento vale il principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sulla prescrizione avete scelto deliberatamente di non guardare i dati della normativa attuale su uso delle pene accessorie, innalzamento dei massimi di pena e non punibilità. Avete fatto norme a efficacia minima, ma a pericolo massimo. Fate come se logica e strumenti usati per la lotta alla grande criminalità organizzata e al terrorismo possano applicarsi automaticamente alla lotta per la corruzione, quella grande e meno grande, ma molti pubblici ministeri che avete audito vi hanno detto che non è così (e voi sapeste che non è così). Penso, in particolare, alle deroghe che prevedete per l'uso del *trojan*, uno tra gli strumenti investigativi più invasivi esistenti al giorno d'oggi e che con la vostra scelta sarà sostanzialmente fuori dal controllo dell'autorità giudiziaria.

Tutto questo avviene perché avete molto a cuore l'idea di una giustizia penale a uso solo simbolico ed emergenziale. Non è un caso che uno dei primi atti di questo Governo sia stato il buttare a mare la riforma penitenziaria, riproponendo così l'idea che il carcere sia l'unico strumento utile per pu-

nire e reprimere il crimine. Su questo tra 5 Stelle e Lega la comunione di intenti è massima, altro che divisione!

Voi vi fregiate del fare le leggi con il solo scopo di rispondere alle richieste dei cittadini. Non vi rendete conto che il rischio è di esercitare la giustizia con il pollice verso. Questa però non è più giustizia, ma arbitrio, non è presunzione di innocenza, ma sospetto di colpevolezza per tutti. Tutto questo ricorda una fase storica che di democratico non ha avuto nulla! (*Applausi dal Gruppo PD*). Contro quella deriva autoritaria e illiberale che mina i fondamentali di uno Stato di diritto e di una cultura giuridica, che il mondo intero ci invidia, il Partito Democratico ci sarà sempre. In compenso, la vera lotta alla corruzione la rimandate a non so quando e con essa rinviata *sine die* la battaglia per un'amministrazione efficiente e trasparente, così come quella per una buona politica.

Ma noi non ci arrendiamo: continueremo a lavorare per arginare i danni delle vostre scelte irresponsabili e propagandistiche e per fare in modo che tra i cittadini la giusta richiesta di una buona politica e di una buona amministrazione impermeabile ai fenomeni corruttivi divenga sempre più lontana da propaganda e demagogia e sempre più vicina a una politica seria, rigorosa e per questo efficace e concreta.

Per queste ragioni il nostro sarà un voto orgogliosamente e convintamente contrario a questo provvedimento e, soprattutto, a questo Governo. (*Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni*).

*PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, in premessa devo dare atto della coerenza del Partito Democratico che, come sempre gli capita quando non sa che dire, divaga. Stamattina ha parlato di argomenti che nulla hanno a che vedere. (*Commenti dal Gruppo PD*).

MARCUCCI (*PD*). Parla del provvedimento!

PRESIDENTE. Ho permesso l'intervento della senatrice, che ha anche sfiorato i tempi, e l'Aula è stata in silenzio. (*Commenti dal Gruppo PD*). Il vostro intervento è stato fatto e adesso si consenta al senatore di intervenire in un'Aula rispettosa. (*Commenti della senatrice Bellanova*). Senatrice Bellanova, ho ascoltato il vostro duro intervento politico e non ho ancora avuto la possibilità di ascoltare il senatore che ha appena cominciato. (*Commenti dal Gruppo PD*). Vi prego di mantenere un rispetto per chi sta parlando e non voglio intervenire più. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti della senatrice Bellanova*). Senatrice Bellanova, non ho intenzione di consentire discussioni in questa Aula. (*Vivaci commenti della senatrice Bellanova*). D'accordo? Faccia intervenire il senatore.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, potrei ricordare ai colleghi del Partito democratico che appartengono a quella cultura politica che, con la legge Severino, ha accorciato i termini di prescrizione per aiutare il portaborse del loro ex segretario di partito. (*Commenti dal Gruppo del PD*).

Potrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che appartengono a quella cultura politica che in una notte d'estate ha abolito l'abuso d'ufficio per aiutare il loro Presidente del Consiglio. (*Commenti dal Gruppo del PD*).

MARCUCCI (*PD*). Parla del provvedimento!

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, ho ascoltato l'intervento che ha fatto in qualità di Capogruppo, politicamente anche severo nei confronti degli altri partiti. Quindi, la pregherei adesso di lasciare intervenire il senatore Pepe per consentirgli di esprimere la sua visione politica e legislativa. Ve ne chiedo la cortesia, nel massimo rispetto, lo stesso che ha espresso l'Assemblea nei vostri confronti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

MALPEZZI (*PD*). Sul provvedimento la ascoltiamo volentieri!

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Vorrei ricordare, Presidente, che quella cultura politica, in un frangente di questa Repubblica, ha addirittura provato ad aiutare Sofri, Bompreschi e Pietrostefani, perché hanno una visione giustizialista quando conviene a loro, o di converso garantista sempre quando conviene a loro. A proposito di terroristi, caro Ministro, spero che il presidente Bolsonaro finalmente assicuri Battisti alle patrie galere per i crimini schifosi che ha commesso qui in Italia.

PRESIDENTE. Senatore Pepe, si attenga al merito del provvedimento. La magistratura farà il suo dovere nell'ambito della sua attività.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Ci arrivo subito, Presidente, e spiego le ragioni per cui la Lega voterà favorevolmente rispetto a questo provvedimento, partendo da un assunto: il fenomeno corruttivo, purtroppo, è radicato ed è diffuso nella politica e nella pubblica amministrazione italiana. Pertanto è un fenomeno che va spazzato via con una legge importante.

Tra le tante cose che ho sentito durante questo dibattito (alcune coerenti rispetto al provvedimento, altre meno), non ho sentito parlare dell'effetto deterrente della norma penale. È un effetto importante in un Paese civile, anche se non è l'unico, in ragione del quale i cittadini devono sapere che lo Stato non scherza più rispetto a determinati argomenti. È un modo per dire ai cittadini «basta commettere determinati reati».

Noi parliamo, come ha detto il senatore Grasso, di reati che hanno un impatto sociale pesantissimo. Infatti, la parte offesa di questi reati è l'opinione pubblica e la comunità nazionale o può essere una comunità cittadina: di questo parla il disegno di legge anticorruzione. Non parla di quanto ho anche sentito dire, cioè di delitti colposi. Qualcuno faceva accenno alla responsabilità dei sindaci, per esempio, nelle lesioni colpose o negli omicidi colposi, ma questo non esiste. Così come non esiste all'interno di questo

provvedimento l'abuso d'ufficio, che è la tagliola in cui tutti quanti gli amministratori comunali (lo dico anche da sindaco) rischiano di incappare in maniera più frequente. Questo è un reato che all'interno del provvedimento non è assolutamente annoverato.

Un'altra riflessione vorrei farla rispetto al giusto processo e vorrei farmi e fare a questa Assemblea alcune domande: il processo attuale è un processo giusto, sì o no? È un processo che si celebra in una ragionevole durata, sì o no? È un processo che nella fase delle indagini viene condotto in maniera riservata, sì o no?

Partendo dalla prescrizione, pochi hanno rilevato che è un istituto che avrà efficacia contestualmente all'avvio del nuovo processo penale, ovvero dal primo gennaio 2020. Ritengo allora che questa sia la sfida più importante; fare un processo che assicuri trasparenza, parità effettiva tra accusa e difesa e, soprattutto, celerità. Se infatti un processo si celebra con celerità, viene garantito lo Stato assicurando la pena al colpevole, ma soprattutto viene garantito l'innocente, che non è costretto a subire procedimenti penali per anni e anni, magari uscendone fuori illeso. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ricordo che, solamente negli ultimi trenta anni, i casi di errori giudiziari sono stati 27.000; alcuni si sono verificati con il vecchio procedimento inquisitorio, tantissimi altri con l'attuale procedimento accusatorio.

La vera sfida è allora quella del nuovo procedimento penale. Una norma va vista nella sua praticabilità e nei suoi effetti rispetto al processo penale. Questa è la sfida che il Governo ha accettato con la legge delega che andrà in scadenza non alle calende greche, ma alla fine del prossimo anno. È lì che tutta l'Assemblea e l'assise parlamentare, del Senato e della Camera, si giocheranno una partita importante.

Vorrei ricordare ai colleghi che hanno parlato di libertà rispetto al provvedimento che, dai nostri banchi, ma sono convinto da tutti, la libertà è un valore irrinunciabile: la nostra, ma soprattutto, per certi versi, quella degli altri. Qualcuno amava definirla come l'ossigeno: senza non si vive. Ricordo che la libertà non si decanta, ma si conquista e si difende. In passato i nostri padri l'hanno fatto con atti eroici, a noi spetta farlo con atti di civiltà e quest'atto può essere il nuovo processo penale che la legge delega assegnerà al Governo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

VITALI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FI-BP*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei premettere una questione di metodo e, poi, affrontare il merito del provvedimento.

Per quanto riguarda il metodo, mi verrebbe da dire «benvenuti sulla terra». Signor Ministro, parlo con lei. Mi sembra infatti che voi eravate quelli che vi opponevate ai Governi che mettevano la fiducia; eravate quelli che occupavate i banchi del Governo per protestare contro gli atti che limitavano la libertà e la libera coscienza dei parlamentari. Oggi, invece, ponete la fiducia proprio per controllare i vostri parlamentari (*Applausi dal Gruppo*

FI-BP), perché siete sicuri che neanche loro avrebbero potuto votare questo provvedimento.

Nel merito il provvedimento nasce come una misura anticorrotti; e che c'entra la prescrizione? Essa era stata già regolata un anno fa dal ministro Orlando, dal Governo di centrosinistra che l'aveva aumentata rispetto ai limiti stabiliti dalla cosiddetta legge Cirielli, di tre anni; diciotto mesi dopo la sentenza di primo grado e diciotto mesi dopo la sentenza di secondo grado; un totale di dieci anni e mezzo. Il collega che mi ha preceduto parlava di un processo giusto in tempi rapidi, voi lo allungate e lo ritenete ingiusto, creando una disparità di trattamento tra accusa e difesa! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questa non era una norma della quale si sentiva il bisogno, credo piuttosto che si tratti di una misura contrattuale, un *do ut des*: tu mi dai l'anticorruzione e la prescrizione, io ti do la sicurezza. Un Paese non può però fondarsi su questi patti.

Sono un avvocato da più di quarant'anni e mi sono sentito, signor Ministro, profondamente offeso quando lei, in una trasmissione - a lei infatti piace più frequentare i *talk show* che le Aule parlamentari - ha affermato che con il provvedimento finirà la pacchia degli avvocati azzeccarbugli che con i loro espedienti allungano il processo. Ministro, lei forse non sa che dal 2001 i rinvii chiesti dall'avvocato e dall'imputato sospendono automaticamente la prescrizione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Altro che azzeccarbugli! Lei allunga la prescrizione, violando l'articolo 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo e l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e ciò è in contrasto con la legge Pinto, che ha stabilito la ragionevole durata del processo in tre anni per quello di primo grado, in due anni per quello d'appello e in un anno quello in Cassazione. Sono sei anni! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Lei porta l'estinzione dei reati a vent'anni: come fa a giustificare la ragionevole durata del processo? E la legge Pinto? Lei sta creando un varco nel quale lo Stato sarà costretto a pagare centinaia di migliaia di euro di risarcimento danni per la irragionevole durata del processo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Le dico anche una cosa, che forse le sembrerà strana: con questa legge, lei raggiunge esattamente l'effetto opposto a quello che si è prefissato; lei con questa legge vuole spazzare la società da corrotti e corruttori e invece li agevola, perché se allunga fino a vent'anni i tempi della prescrizione, consente a costoro di continuare a commettere reati per vent'anni, altro che spazzare via dalla società i corrotti! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Lei sa, signor Ministro, che nel nostro Paese ogni anno 7.000 cittadini vengono dichiarati non colpevoli dopo aver patito la carcerazione preventiva? Lei sa che un terzo dei processi si conclude con una sentenza di assoluzione? A lei è mai capitato di difendere o di venire a conoscenza di situazioni di amministratori locali che sono stati buttati in carcere, che sono stati indicati al pubblico ludibrio, che sono stati distrutti nella carriera, negli affetti, nella famiglia, nella dignità e sono stati assolti dopo dieci anni, quando ormai non avevano più bisogno neanche delle scuse dello Stato? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Lei ha un merito: vuole introdurre nel nostro ordinamento il processo eterno. Noi pensavamo che ci fosse la vita eterna: lei ci insegna, con questo provvedimento, che c'è il processo eterno. La ringraziamo.

LAUS (PD). Bella questa! (*Applausi del senatore Laus*).

VITALI (FI-BP). Lei fa rimpiangere il ventennio fascista e il codice Rocco: lei ha fatto una norma ancora più restrittiva di quella. Certo, parliamo di giuristi illuminati, voi oggi siete più interessati a contendervi i *like* sui vostri profili piuttosto che a rispondere alle esigenze del Paese. Questa norma, però, viola anche l'articolo 27 della Costituzione, perché sostituisce alla presunzione di innocenza quella di colpevolezza. Signor Ministro, non so lei che concetto abbia del processo, ma il processo non è un luogo dove il colpevole cerca di farla franca: molto spesso è una tragedia che si abbatte su un cittadino al quale viene riconosciuta l'innocenza quando ormai è stato distrutto in tutti i suoi valori.

Dove è finito il principio costituzionale della rieducazione della pena? Che senso ha condannare una persona dopo quindici o vent'anni dal commesso reato? La persona che esprirebbe la pena è una persona completamente diversa da quella che commise il reato. Quale rieducazione sarebbe possibile dopo tanto tempo? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Un'altra inesattezza, signor Ministro, l'ha detta sempre in una delle tante trasmissioni che la vedono protagonista: lei ha detto che questa è una norma a favore delle parti lese, perché non ci saranno più prescrizioni, e ha citato l'esempio del disastro di Viareggio. Mi verrebbe da dire che lei ha detto una fesseria, ma per rispetto istituzionale dico che lei ha detto un'inesattezza. Signor Ministro, le parti lese non vogliono un processo infinito, ma il risarcimento del danno e lo vogliono subito, in tempi certi, non infiniti! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Avete inserito i reati contro la pubblica amministrazione paragonandoli a quelli mafiosi. Avete introdotto la possibilità di utilizzare l'agente sotto copertura, ma in effetti, a leggere bene la norma, non si tratta di questo, bensì di un vero e proprio agente provocatore, che interviene non per scoprire il reato, ma per commetterlo: questa è l'incapacità di uno Stato che non sa difendere i cittadini. Avete ridotto l'accesso ai benefici penitenziari e state creando le condizioni per far saltare il sistema detentivo, già al limite; aumentate le pene e limitate l'accesso alle misure alternative, ma quando varerete un piano di edilizia penitenziaria e di arruolamento di polizia penitenziaria? Fate la faccia feroce, ma scaricate le vostre inadempienze sul sistema! Avete violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Ricordo che in una delle loro prime uscite, prima il ministro Salvini, poi anche il ministro Di Maio, in occasione di alcune assemblee di enti associativi, dissero che da quel momento sarebbe cambiata la musica: non c'era più la presunzione di colpevolezza e il cittadino non sarebbe stato più visto dallo Stato come un nemico e il contribuente come un evasore. Complimenti, avete fatto esattamente il contrario: autorizzare l'accesso indiscriminato alle banche dati e ai conti correnti dei contribuenti, senza il controllo dell'autorità giudiziaria, e prevedere la pena accessoria dell'interdizione dai

pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, anche in caso di sospensione della pena, fanno sì che il cittadino sia visto sempre con pregiudizio dallo Stato.

Non avete fiducia neanche nella magistratura, che dite di vantare e tutelare. Avete sottratto al giudice la possibilità di graduare l'entità e la durata della pena accessoria in base alla gravità dei fatti e sulla base del suo prudente apprezzamento. Oltre a violare esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema, avete inciso sul principio della proporzionalità. Se di riforma si doveva parlare, non potevate cominciare peggio, intervenendo sul processo al contrario, senza diminuirne i tempi, ma allungandoli.

Mi rivolgo agli amici della Lega, con i quali abbiamo votato la riforma sulla prescrizione, la cosiddetta ex Cirielli, abbiamo introdotto in maniera stabile l'articolo 41-*bis*, abbiamo modificato tutta la normativa antimafia e abbiamo aumentato le pene per i reati nella pubblica amministrazione: come fate a votare un provvedimento di questo tipo? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). State creando un mostro giuridico, del quale voi stessi sarete vittime, ma questo ci interessa poco, perché chi è artefice del proprio destino pianga se stesso; purtroppo, però, ne saranno vittima i cittadini, anche quelli che vi hanno votato in buona fede (che non è lei, signor Ministro) e che sicuramente non vi voteranno più.

In conclusione, anche questa riforma si inserisce nelle controriforme: come il decreto dignità, che, anziché occupazione, garantisce disoccupazione; il decreto sicurezza, che è un topolino partorito da una montagna; il provvedimento sulla concretezza, che, al contrario, crea ostacoli e anziché sburocratizzare aumenta le problematiche; il decreto anticorrotti, che invece di reprimere il fenomeno lo incoraggia. Vi invito a fermarvi finché potete e soprattutto a cercare, per il tempo che vi resta, di non fare più danni di quelli che potremo umanamente riparare quando - e quel tempo è molto vicino - torneremo a governare questo Paese.

Per tali ragioni, voteremo convintamente contro la fiducia a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni*).

MORRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di legge che stiamo per approvare merita grande rispetto e considerazione.

Ho ascoltato cose che mi hanno lasciato molto perplesso, per non dire altro, perché evidentemente in quest'Aula - e per fortuna, forse, soltanto qui - non c'è una vera percezione di cosa significhi esattamente «corruzione». La corruzione, infatti, è un *vulnus*, un cancro, un tumore che affligge la società italiana da tempo lunghissimo, senza che sia stato affrontato il problema con il dovuto coraggio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

C'è stato qualcuno che, nel 2015, visitando il quartiere di Scampia, zona famosa per camorra e non per corruzione, ha detto che la corruzione è il linguaggio di cui si servono le mafie per corrompere i pubblici ufficiali.

Questo qualcuno era Bergoglio, il pontefice che voi citate molto spesso, con l'ipocrisia di chi poi, predicando bene, fa esattamente il contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP*).

SACCONE (*FI-BP*). Parla per Lanzalone!

MORRA (*M5S*). Posto che a parole tutti quanti riconosciamo che la corruzione spuzza... (*Commenti dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Colleghi, vale quanto ho già detto ai senatori del Partito Democratico. Siamo intervenuti tutti e ciascuno ha fatto il proprio intervento politicamente forte, per cui chiedo la cortesia di fare silenzio, lasciando intervenire i colleghi.

MORRA (*M5S*). Quando Bergoglio sostiene che la corruzione spuzza, tutti quanti ad applaudire e ad osannarlo, Presidente. Quando poi, però, bisogna perseguire comportamenti contrassegnati appunto da volontà corruttiva o comunque di accettazione di tale volontà, ci si pronza ad una logica per cui prevale un atteggiamento molto ipocrita, che è quello dell'indulgenza plenaria.

Fin dall'800 il nostro Paese ha memoria di scandali che hanno colpito le pubbliche amministrazioni e le classi dirigenti delle stesse pubbliche amministrazioni, senza che siano stati mai perseguiti veramente. Senza allora voler tornare allo scandalo della Banca romana, che ha coinvolto qualcuno che poi è diventato Presidente del Consiglio, senza voler ricordare che qualcuno lo ha definito il «Presidente del Consiglio della malavita», senza voler ricordare che noi abbiamo necessità di un provvedimento che quantomeno indichi che questo Stato sta cambiando, il termine giusto che vorrei uscisse da queste Aule è «cambiamento».

Pochi giorni fa, Cafiero de Raho - nome che forse fa venire l'orticaria a qualcuno che è qua dentro - in un studio televisivo ha ricordato una lezione di Corrado Alvaro, il quale ripeteva come la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente possa essere inutile e voi, classi dirigenti, avete fatto penetrare questo dubbio nella testa di tanti, troppi cittadini (*Applausi dal Gruppo M5S*). Essere onesti in questo Paese, infatti, è difficile e pretende anche una sorta di coraggio che molto spesso alcuni singoli non si riconoscono.

Vi leggo alcuni passaggi tratti dal libro di Piercamillo Davigo «Il sistema della corruzione», che dovrebbero farci riflettere tutti: «In vita mia non avevo mai visto un corrotto. Me l'immaginavo come un *visitor*, con la lingua verde che fuoriesce dalla bocca, e quando le guardie mi portarono questo detenuto rimasi impressionato dalla sua assoluta normalità». Qualcuno potrebbe anche ricordarsi Hannah Arendt, perché quello che ci deve colpire è «la banalità del male» e, pertanto, la normalità della corruzione. Continua Davigo: «Era uno come me. Avrebbe potuto essere un mio compagno di università o di serate in discoteca. Allora misi via il foglietto con gli appunti e l'unica domanda che formulai fu: "Ma come può un ragazzo di ventisette anni vendersi per 250.000 lire?". L'imputato per un po' rimase in silen-

zio e poi rispose: "Lei non può capire, perché appartiene ad un mondo del quale queste scelte sono soltanto individuali: essere onesto o disonesto dipende da lei. Io, dopo quindici giorni dal mio arrivo, ho capito che in quell'ufficio" - un ufficio pubblico - "rubavano tutti! E ho anche capito che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di un uomo onesto." - perché l'onestà non può essere ammessa - "Mi avrebbero cacciato perché sarei stato un pericolo per tutti gli altri. Le 250.000 lire me le ha messe in mano il mio capoufficio. Io ero in prova, e ho avuto paura di essere cacciato via se non le avessi prese. Non ho avuto il coraggio che ci vuole per essere onesto". (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mi chiedo quindi se sia mai possibile che si debba accettare di vivere in un Paese in cui l'onestà, che Kant definiva la miglior politica, pretende coraggio; è mai possibile che l'abitudine sia al crimine, alla delinquenza, alla corruzione e all'esser corrotti? (*Applausi dal Gruppo M5S*). È allora questo che bisogna cambiare, è qui che dobbiamo operare un ribaltamento di paradigma.

Per capire cosa si intende per ribaltamento del paradigma, entriamo nel merito del provvedimento. Per contrastare - come ribadiva il senatore Grasso - reati banali, ma anche il terrorismo e la mafia, noi abbiamo deciso di garantire, attraverso interventi legislativi, premialità a chi, pentendosi, collabora. Finalmente permettiamo, purché tutto sia secondo norma, a chi la vuole farla finita con un certo mondo per cui la disonestà è il modello, di poterla far finita e quindi di passare dal crimine allo Stato.

Aggiungo anche che proprio pochi giorni fa hanno consegnato le motivazioni per la sentenza in appello della vicenda denominata Mafia capitale, che ha certificato come fosse mafia. In quelle motivazioni è stato ribadito che qualcuno (Carminati) ci metteva l'intimidazione, che è tipica del comportamento mafioso, e qualcun altro (Buzzi) ci metteva la corruttela, cioè la propensione ad acquistare assenso da parte di pubblici amministratori, di pubblici ufficiali che dovrebbero rappresentare lo Stato ma che si svendono per soddisfare loro egoistici interessi, danneggiando lo Stato tutto e soprattutto i più deboli! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Badate che accettare una bustarella (perché così si inizia) equivale ad accettare con mano il comportamento di chi si presenta con la lupara in spalla. Accettare la bustarella significa impedire che in una terra che vive oggi in molta parte della sua popolazione il dramma, la tragedia della miseria, si possa far spesa sociale, perché se si permette al privato indebitamente di frodare lo Stato, non solo si sta frodando lo Stato, ma si sta frodando il più debole dei cittadini di quello Stato. Pertanto, chi combatte la corruzione lo fa per i valori della democrazia e non di altro e questo voi non lo avete mai praticato (*Applausi dal Gruppo M5S*), perché avete anteposto l'interesse del singolo al bene comune; bene comune che si salvaguarda anche - e questo abbiamo fatto nella norma - non soltanto aumentando i massimi edittali della pena, ma soprattutto elevando i minimi di pena. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Paradossalmente, infatti, con Tangentopoli e con tutto quello che è emerso dopo abbiamo scoperto che quanto più si denunciava, tanto più si condannava, tanto più le pene erano inferiori al passato, quasi a voler dire:

«Vabbè, lo facciamo tutti, quindi indulgenza plenaria per corrotti e corruttori». Questo non va bene! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lasciatemi dire che, anche se molti hanno eccepito anche su questo, che io credo che i cittadini, gli elettori tutti, saranno contentissimi nel sapere che, finalmente, chi froda lo Stato avrà difficoltà a continuare a contrattare con lo Stato e a rappresentare lo Stato. Chi è uomo di Stato ha una dignità enorme e anche nel più umile dei servitori dello Stato vi deve essere quella disciplina, quell'onore che fa sì che lavorando per lo Stato - e cioè per noi tutti - non si accetti alcuna pratica corruttiva, non si metta in atto alcun comportamento criminale, paramafioso, che affossa la democrazia.

Le interdittive temporanee per chi incorre in pene inferiori a due anni (ma anche e soprattutto definitive) sono allora ciò che tutti i cittadini onesti vogliono, perché non possiamo più consentire che lo Stato sia il bancomat presso cui tutti quanti prelevano senza aver precedentemente depositato!

Vi ricordo, concludendo, che nessuno si è scandalizzato allorquando - e non è una barzelletta - alla Regione Calabria la dirigente responsabile dell'anticorruzione è stata anche lei arrestata per corruzione. Per corruzione, maledizione! *(Proteste dal Gruppo FI-BP)*.

Se allora noi accettiamo che nei territori più deboli, lì dove vi deve essere ancor più vigilanza, ancor più controllo, ancor più trasparenza, la spesa pubblica possa diventare alimento per pratiche para e simil-mafiose... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

MARGIOTTA (PD). Il tempo, signor Presidente! Il tempo!

PRESIDENTE. Senatore Morra, la invito a concludere. Senatore Margiotta, ho concesso due minuti in più a tutti e mancano ancora quindici secondi. La Presidenza non fa preferenze, non scherzi, senatore Marcucci. *(Commenti dei senatori Malpezzi e Marcucci)*.

MORRA (M5S). Io so che ragionare di onestà dà problemi a tanti, però io penso che a tutti quanti gli italiani farebbe piacere il rovesciamento di quella frase tristissima, che è riportata nel testo di Piercamillo Davigo da cui ho attinto: noi non dobbiamo essere il Paese in cui c'è necessità di coraggio per essere onesti; noi dobbiamo essere il Paese in cui, con fierezza, si deve essere onesti! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Arrigoni, Bagnai, Bongiorno, Bottici, Dell'Olio, Ferrara, Floris, Magorno, Pesco e Urso.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Parrini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Parrini.

(Il senatore Segretario CASTALDI e, successivamente, il senatore Segretario DURNWALDER fanno l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 10,57 -, indi il vice presidente TAVERNA - ore 10,58 -).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Audino, Augussori

Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Botto, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella

Calderoli, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Centinaio, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli

D'Angelo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Evangelista

Faggi, Fattori, Fede, Fenu, Ferrara, Ferrero, Floridia, Fregolent, Fusco

Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Girotto, Granato, Grassi, Guidolin

Iwobi

La Mura, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lupo

Maiorino, Mantero, Mantovani, Marilotti, Marin, Marinello, Marti, Matrisciano, Mautone, Merlo, Mininno, Mollame, Montani, Montevecchi, Moronese, Morra

Naturale, Nisini, Nocerino, Nugnes

Ortis, Ortolani, Ostellari

Pacifico, Paragone, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Pia-

rulli, Pillon, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia

Quarto

Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Romagnoli, Romano, Romeo, Rufa, Russo

Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sileri, Siri, Stefani

Taverna, Tesei, Toninelli, Tosato, Trentacoste, Turco

Urraro

Vaccaro, Vallardi, Vanin, Vescovi, Vono, Zuliani.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alfieri, Astorre

Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bonino, Bressa

Caliendo, Carbone, Causin, Cesaro, Ciriani, Cirinnà, Comincini, Conzatti, Craxi, Cucca

D'Alfonso, D'Arienzo, Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Petris, De Poli, De Siano, Durnwalder

Errani

Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrari, Ferrazzi, Floris

Galliani, Gallone, Garavini, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Grasso, Grimani

Iannone, Iori

La Pietra, La Russa, Laforgia, Lanièce, Laus, Lonardo

Magorno, Malan, Malpezzi, Manca, Mangialavori, Marcucci, Margiotta, Marsilio, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Minuto, Mirabelli, Misiani, Modena, Moles

Nannicini, Nasti

Pagano, Papatheu, Parente, Parrini, Patriarca, Perosino, Pichetto Fratin, Pittella

Quagliariello

Rauti, Richetti, Rizzotti, Rojc, Ronzulli, Rossi, Rossomando, Ruspandini

Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Totaro

Unterberger, Urso

Valente, Vattuone, Verducci, Vitali, Zaffini.

Si astiene il senatore:

Monti.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo «Omodeo-Beethoven» di Scisciano, in provincia di Napoli, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	282
Maggioranza	141
Favorevoli	162
Contrari	119
Astenuti	1

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo in merito ai fatti di Strasburgo dell'altro giorno. La gravità di quanto accaduto non necessita di ulteriori note.

Colleghi, voglio farvi ricordare quanti minuti di silenzio si siano svolti: a quanti minuti di silenzio avete assistito? Quante dichiarazioni di cordoglio, quanti «Mai più»? Ricordate i gessetti colorati? Conoscete la gravità dell'evento che è successo e anzitutto mi unisco alla solidarietà verso la famiglia di Antonio Megalizzi, il nostro connazionale attualmente in condizioni disperate in ospedale. *(Applausi)*.

Il luogo che è stato colpito è il mercatino di Natale presso la cattedrale di Strasburgo. Questo mercatino risale al 1570, è una tradizione che attiene alle nostre radici più profonde, quelle radici cristiane colpevolmente negate da alcuni di noi, ma ben presenti per i nostri nemici.

Il signor Cherif Chekatt, il colpevole che stanno ricercando, già noto alle Forze dell'ordine per posizioni estreme, ha una caratteristica in comune con i colpevoli di mille altri eventi occorsi in Europa e nel mondo, ovvero la sua visione del mondo, la sua ideologia e la sua religione: è un musulmano.

Vi posso dire che uno dei primi comunicati stampa delle Agenzie europee nelle ore immediatamente successive all'evento è stato fatto dalla comunità islamica locale di Strasburgo, che con tragicomico cinismo ha affermato che le vere vittime di questo attentato sono i musulmani. Spieghiamo bene: si spara per le strade, si uccidono cittadini europei e non solo europei e gli occidentali, che tollerano queste comunità poco tolleranti nei nostri confronti, sono colpevoli, a prescindere, di razzismo. Guai a ribellarsi al fatto di essere bersagli di un attentato! Tant'è vero che nel discorso della Presidenza, per il resto encomiabile, che ha ricordato l'evento, le parole «Islam» e «musulmano» erano assenti, perché abbiamo timore di dire la verità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Abbiamo timore di dire che la separazione tra Stato e chiesa e la laicità dello Stato, che non vengono dall'illuminismo, ma sono molto più antiche, perché la frase «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» non l'ha detta Rousseau, ma l'ha detta Gesù Cristo ed è riportata nel Nuovo Testamento, per noi è un principio scontato, perché connaturato alla nostra religione ed è scontato perché è connaturato ai principi della democrazia.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Ebbene, occorre fare attenzione, perché questi principi sono molto delicati e c'è da chiedersi - concludo, signor Presidente - se l'Islam è integrabile nella nostra democrazia. Questa ideologia - e non religione - lo è? Per me no e con questo concludo e vi invito a riflettere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 18 dicembre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Voto finale con la presenza del numero legale) (981)

La seduta è tolta *(ore 11,51)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.900

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)

N.B. Per il testo del disegno di legge n. 955 si rinvia all'Atto Senato 955-A. Per gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 7 dicembre 2018 e all'Annesso dell'11 dicembre 2018. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 72 .

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Ciampolillo, Cioffi, Collina, Crimi, De Poli, Faraone, Giacobbe, Ginetti, Merlo, Monti, Napolitano, Rampi, Ronzulli, Santangelo, Sbroliini, Siri, Solinas e Stancanelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone e Pirovano, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cangini, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Gadda Maria Chiara, Moretto Sara, Di Maio Marco, Vazio Franco, Pezzopane Stefania, Rizzo Nervo Luca, Morani Alessia, D'Alessandro Camillo, Cardinale Daniela, La Marca Francesca, Cantini Laura, Gribaudo Chiara, Carnevali Elena

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (988)

(presentato in data 13/12/2018)

C.290 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati
(T.U. con C.410, C.1314, C.1386)

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (986)

(presentato in data 13/12/2018);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 (987) (presentato in data 13/12/2018).

Governo, trasmissione di atti

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, con lettera in data 30 novembre 2018, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta nell'anno 2018 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (Atto n. 125).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 10 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le seguenti procedure di informazione, attivate dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine:

al progetto di regola tecnica recante "Linee guida dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi". La predetta documentazione è deferita alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 126);

al progetto di decreto recante "Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)". La predetta documentazione è deferita alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 127).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di soste-

gno alle riforme strutturali del 2017 (COM(2018) 755 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui recenti sviluppi relativi alle monete in euro (COM(2018) 787 definitivo), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Relazione della Commissione del Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e sui primi risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune (COM(2018) 790 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Comunicazione della Commissione per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro (COM(2018) 796 definitivo), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: progressi compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2018) 798 definitivo), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14ª Commissione permanente:

sentenza della Corte (Terza sezione) del 28 novembre 2018, causa C-328/17, Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e altri contro Atpl Liguria Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA e Regione Liguria, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. La Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, non ostano a una disposizione nazionale che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le deci-

sioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione, fermo restando che il giudice nazionale deve valutare in modo circostanziato se l'applicazione concreta della normativa non si tale da ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (*Doc. XIX, n. 19*) - alla 8ª Commissione;

sentenza della Corte (Terza sezione) del 14 novembre 2018, causa C-342/17, Memoria Srl e Antonia Dall'Antonia contro Comune di Padova, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento, la normativa nazionale che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale, e che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale (*Doc. XIX, n. 20*) - alla 12ª Commissione;

sentenza della Corte (Prima sezione) del 28 novembre 2018, cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17, Solvay Chimica Italia SpA e altri contro Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. La Corte, dopo aver chiarito che, in base alla direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sistemi costituiti a fini di autoconsumo prima della sua entrata in vigore e gestiti da un soggetto privato, connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, e che sistemi classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi possono beneficiare solo delle esenzioni non previste dalla suddetta direttiva, ha dichiarato che l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva osta a una normativa nazionale che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettabili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica, e che l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva ostano, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato che tali utenti non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica (*Doc. XIX, n. 21*) - alla 10ª Commissione;

sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 novembre 2018, causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. La Corte ha dichiarato che la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere a un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente, e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta (*Doc. XIX, n. 22*) - alla 6ª Commissione;

sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 novembre 2018, causa C-29/17, Novartis Farma SpA contro Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte, dopo aver chiarito che l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere interpretato nel senso che l'Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ha dichiarato: 1) che l'articolo 6 della direttiva 2001/83 non osta a misure nazionali che stabiliscono le condizioni alle quali medicinali come l'Avastin possono essere riconfezionati ai fini dell'impiego per indicazioni terapeutiche non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio (impiego «off-label»); 2) che gli articoli 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che - come l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 - autorizza l'AIFA a monitorare medicinali come l'Avastin, il cui impiego «off-label» è posto a carico finanziario del Servizio sanitario nazionale e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti (*Doc. XIX, n. 23*) - alla 12ª Commissione;

sentenza della Corte (Grande sezione) del 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, Scuola elementare Maria Montessori Srl, Commissione europea, Repubblica italiana (C-622/16 P), Commissione europea, Scuola elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana (C-623/16 P), Commissione europea, Pietro Ferracci, Repubblica italiana (C-624/16 P). La Corte ha, tra l'altro, annullato la decisione 2013/284/UE della

Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA 20829, concernente il regime di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato all'Italia il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (*Doc. XIX, n. 24*) - alla 6ª Commissione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1ª Commissione permanente:

sentenza n. 231 del 7 novembre 2018, depositata il 7 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)", nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies. cod. proc. pen. (*Doc. VII, n. 27*) - alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 232 del 7 novembre 2018, depositata il 7 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge (*Doc. VII, n. 28*) - alla 11ª Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 12 dicembre 2018, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione dell'8 agosto 2018, n. 77, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Sinnai (Cagliari).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 12 dicembre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018) 819 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 6 febbraio 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente, con il parere della 14ª Commissione.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 dicembre 2018)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 14

LAFORGIA ed altri: sulla chiusura degli impianti di Roncadelle e Torbole (Brescia) della multinazionale Medtronic-Invatec (4-00889) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

LANNUTTI ed altri: sull'assegnazione dell'uso delle frequenze 5G (4-00718) (risp. DI MAIO, *ministro dello sviluppo economico*)

NENCINI: sulla gestione commissariale dell'Ilva di Taranto (4-00511) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

Interrogazioni

GRANATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il rettore dell'università della Calabria, con decreto rettorale n. 682 del 9 maggio 2018, ha sospeso le elezioni delle rappresentanze studentesche, indette con decreto rettorale n. 421 del 14 marzo 2018, in seno al consiglio di amministrazione, al senato accademico, al comitato per lo sport universitario, ai consigli dipartimentali, alle commissioni didattiche paritetiche studenti-docenti, ai consigli di corsi di studio e al consiglio della scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica, per il triennio 2018-2020;

la motivazione della sospensione, come risulta dal provvedimento, è da rinvenire nell'opportunità della definizione di un giudizio cautelare pendente su un ricorso di un candidato escluso presso il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, per l'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, del regolamento di ateneo;

il giudice amministrativo si è pronunciato in data 11 luglio 2018, rigettando il ricorso;

conclusa dunque una controversia che ha bloccato a lungo il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e, dunque, l'attività ordinaria, si ravvede a parere dell'interrogante l'urgenza di procedere con le elezioni, essendo venuta meno la ragione della sospensione, in modo da non penalizzare gli studenti ed assicurare il rispetto delle previsioni della legge n. 240 del 2010;

a fronte della situazione, tuttavia, nessuna decisione è stata presa dal rettore nel tempo intercorso dalla pronuncia giurisdizionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se disponga di strumenti per assicurare la correttezza dei procedimenti elettivi, la cui disciplina è demandata dalla legge a fonti di rango subordinato, degli organi previsti dall'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, quali il consiglio di amministrazione e il senato accademico delle università statali.

(3-00467)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAPATHEU - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

in Italia l'attività di servizio sanitario nelle ore notturne viene svolto mediante il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), che interviene nella fascia oraria in cui gli studi dei medici di medicina generale sono chiusi e non risultano disponibili i medici di famiglia;

il servizio di guardia medica si occupa del trattamento di casi non urgenti, non ascrivibili cioè all'esigenza di rivolgersi al 118 o al pronto soccorso, ma che secondo l'utenza non rappresentano comunque circostanze differibili al giorno successivo;

le postazioni di guardia medica sono dislocate sul territorio secondo modalità stabilite dalle competenti Asl o Asp ed in linea con le direttive regionali o ministeriali. Il servizio viene svolto da circa 20.000 professionisti in un contesto che comporta allo Stato costi pari a circa 660 milioni di euro all'anno (circa 10 euro per ogni cittadino);

nella sola ottica di un contenimento della spesa sanitaria, in Italia in questi anni non è stata posta in essere una prospettiva di riorganizzazione efficace ed efficiente delle attività, contemperando cioè le esigenze di razionalizzazione dei costi con l'ineludibile necessità di assicurare la dovuta sicurezza degli operatori. In tal modo, sono rimaste funzionanti diverse postazioni in tutta Italia, la quasi totalità delle quali non presenta i presupposti essenziali di tutela del personale medico che nelle ore notturne presta servizio, sempre più spesso vittima di aggressioni con particolare riferimento alle donne vittime di violenza sessuale sul luogo di lavoro;

il personale di guardia medica si trova in molti casi a prestare servizio in postazioni isolate, spesso in "locali di fortuna", molti dei quali adibiti ad ambulatorio in maniera impropria, non adeguati e privi dei requisiti sanciti per legge. Tali locali sono esposti al libero accesso di qualsiasi soggetto, i medici sono costretti a svolgere il loro lavoro nella più assoluta solitudine, all'interno di spazi scarsamente tutelanti a fronte di tentativi di aggressione e che, anzi, divengono luoghi nei quali le violenze si consumano senza possibilità di richiesta di aiuto per chi subisce tali atti brutali. I sistemi di allarme, ove esistono, collegati alle forze dell'ordine, nella migliore delle ipotesi permettono di dare l'allarme quando già l'aggressione è in atto e quindi sono insufficienti e inadeguati al fine della prevenzione di atti criminosi nei confronti dei medici in servizio;

esemplare appare la vicenda della dottoressa Serafina Strano, violentata durante il turno in guardia medica la notte tra il 17 e il 18 settembre 2017 in Sicilia, presso la sede di Trecastagni (Catania). Come lei, diverse altre professioniste hanno subito analoghe violenze in una spirale di crimini notturni che ad oggi non trovano una risposta e una soluzione a tutela dell'incolumità del personale medico, costretto a svolgere i turni con la paura e nell'ansia che arrivi l'alba. Necessitano di un'attenta riflessione da parte delle istituzioni le considerazioni espresse dalla dottoressa Strano, che nel corso di una recente intervista ha affermato: "Credevo che la mia storia sarebbe potuta e dovuta servire a cambiare le cose, per dare sicurezza agli operatori delle postazioni di Guardia medica ma mi accorgo che a distanza di un anno non è cambiato nulla, siamo in piena solitudine, i tuguri della vergogna del sistema sanitario sono ancora lì, il pericolo è lo stesso per tante altre donne che fanno il medico nelle ore notturne". La stessa ha anche inviato una lettera al Ministro della salute per sensibilizzare un'immediata presa di posizione al fine di una riforma atta a fronteggiare il fenomeno;

le telecamere non bastano, occorrerebbero soluzioni come eventuali convenzioni tra le Asl e Asp ed istituti di vigilanza. In tale quadro, si ritiene non rinviabile un piano di riforma del servizio fondato sull'attuazione di provvedimenti per la sicurezza, approntando, invece di postazioni isolate oggi caratterizzate da turni con una sola unità, ambulatori moderni, attrezzati ed organizzati in termini di poliambulatori efficienti, dotati di attrezzature

adeguate, che assicurino all'utenza prestazioni professionali di buon livello e permettano ai medici di svolgere il loro lavoro dignitosamente. Appare opportuno che nei punti esistenti di guardia medica possano essere presenti almeno due medici (e altre figure come un infermiere e un'autista), assicurando i presupposti essenziali di prevenzione primaria e delle condizioni di lavoro più serene al personale operante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di emergenza concernente le inadeguate condizioni di sicurezza del personale di guardia medica;

se ritengano opportuno convocare d'urgenza un tavolo operativo alla presenza di operatori del settore e rappresentanze di categoria per avviare la riorganizzazione immediata del servizio, innanzi tutto con la creazione di un centralino unico che raccolga le richieste telefoniche rivolte al servizio, quindi operi già un "filtro" delle richieste medesime, la messa in atto di un sistema di registrazione come già avviene per il 118, valutando la creazione di aggregazioni territoriali di servizi per l'erogazione di assistenza notturna poliambulatoriale, rimodulando ove necessario le dislocazioni territoriali delle postazioni, in qualsiasi caso al fine di garantire la sicurezza degli operatori.

(4-01015)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00467 della senatrice Granato, sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica notturna, soprattutto per la sicurezza degli operatori.

A N N E S S I

Emendamento 1.900

1900

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

SOSTITUIRE GLI ARTICOLI DA 4 A 15 CON IL SEGUENTE

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis »;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis »;

c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

« Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione »;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: « pure » è soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, »;

h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta »;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri »;

m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 317-bis. – (Pene accessorie) – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni »;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »;



2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali »;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: « , qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

« Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati) – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative »;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, »;

r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

« Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità) – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 »;



s) l'articolo 346 è abrogato;

t) all'articolo 346-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: « altro vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio »;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 »;

v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 »;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, » sono inserite le seguenti: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, »;

c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

« Art. 289-bis. – (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione) –
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un



pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 »;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter »;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale »;

f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: « e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: « o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale »;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: « , e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sulla revoca » sono inserite le seguenti: « della riabilitazione ».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, ».

7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « effetto penale » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle pene accessorie perpetue ».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali ».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».

10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo



non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali ».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui al comma 11, secondo periodo, e 12, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente




del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ducchi", followed by a long horizontal stroke.